



Regione Lombardia

**Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità**

Data: 14-12-2004

Protocollo: H1.2004.0061425

TELEFAX

Ai Direttori Generali

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere

Ai Commissari Straordinari

- degli IRCCS di diritto pubblico

Ai Legali Rappresentanti

- degli IRCCS di diritto privato
- degli Ospedali Religiosi Classificati
- delle Case di Cura private accreditate

**Ai Presidenti degli Ordini
dei Medici e degli Odontoiatri
della Lombardia**

LORO SEDI

**Al Presidente di Federfarma Regionale
Viale Piceno, 18
20129 MILANO**

**Al Presidente di Assofarm Lombardia
c/o Conferservizi
Via Grembo, 27
20129 MILANO**

**Al Segretario della FIMP Regionale
Via Caminadella, 21
20123 MILANO**

**Al Segretario della FIMMG Regionale
Via Teodosio, 33
20131 MILANO**

**Al Segretario dello SNAMI Regionale
Via Beatrice D'Este, 10
20122 MILANO**

Al Segretario della CUMI Regionale
Via Tonale, 29 F
23100 SONDRIO
Al Segretario del SUMAI Regionale
Via Anguissola, 2
20146 MILANO

Al Segretario di Federazione Medici
Via Cibrario, 68
10144 TORINO

Al Segretario CIPE
Via Biella, 10
00182 ROMA

e p.c.

A Santer SpA
Dir. Oper. Area informatica
Via Don Minzoni, 24
20158 MILANO

Oggetto: **Note AIFA.**

Si fa riferimento alle precedenti note regionali relative all'oggetto, per segnalare che a seguito dell'incontro Regioni-AIFA del 1° dicembre 2004, sono emerse le seguenti indicazioni:

- Doppia firma del medico

La normativa vigente prevede che ogni prescrizione medica soggetta a Nota debba essere controfirmata dal medico curante (art. 70, comma 2, legge 448/98).

Tuttavia, considerata l'entrata in vigore dall'1.01.2005 del nuovo modello di ricetta e tenuto conto di un emendamento presentato per la legge finanziaria 2005, finalizzato ad escludere l'obbligo della controfirma di cui sopra, si precisa che per l'intervallo di tempo intercorrente dall'entrata in vigore del provvedimento di revisione delle note (S.O. n. 162, G.U. n. 259 del 4.11.2004 - Serie Generale) ed il 1° gennaio 2005, per le ricette redatte in via informatizzata, dove la nota non viene apposta manualmente, può ritenersi superato l'obbligo di controfirmare la nota da parte del medico, in

quanto essendo la prescrizione già impostata, non ci sono possibilità di modificare la prescrizione medica da parte di soggetti diversi dal medico prescrittore.
Per tutte le altre ricette rimane in vigore l'obbligo di controfirma del medico accanto alla nota, come per altro già comunicato dalla scrivente Unità Organizzativa.

- Nota 78: Colliri antiglaucoma

In merito alla prescrizione dei medicinali della nota 78, per i quali è previsto che la prescrizione a carico del S.S.N. avvenga su diagnosi e piano terapeutico specialistico, tale disposizione è da considerarsi non retroattiva.

Pertanto, al fine di evitare un'interruzione della terapia, ai pazienti già in trattamento alla data di entrata in vigore delle Note, è consentito proseguire la terapia secondo le modalità in essere, fino al successivo controllo presso le Strutture sanitarie delle Aziende sanitarie o comunque dei Centri abilitati alla prescrizione individuati dalle regioni e Province autonome.

La proroga al 15 gennaio 2005 già prevista dalla scrivente Unità Organizzativa per i cittadini in trattamento coi colliri della Nota 78 all'entrata in vigore del provvedimento AIFA, deve intendersi prevista fino a nuovo controllo specialistico.

- Nota 13

Numerosi quesiti sono stati posti sull'applicazione della Nota 13.

In attesa che il Comitato Tecnico Scientifico dell'AIFA si pronunci in materia, si può anticipare che anche in detto caso, il certificato di diagnosi e piano terapeutico per la prescrizione di atorvastatina e rosuvastatina impiegate nel doppio dosaggio di 40 mg, deve essere prodotto per i soli nuovi pazienti.

Si segnala inoltre che per le dislipidemie familiari tutti i farmaci ipolipemizzanti, compresi gli omega 3, sono in fascia A, mentre solamente nell'ipertrigliceridemia non corretta dalla sola dieta e da altre misure non farmacologiche, gli omega 3 sono prescrivibili in classe A limitatamente per la prevenzione secondaria in soggetti con pregresso infarto del miocardio.

- PHT


Il prontuario dei farmaci di distribuzione diretta per la continuità assistenziale ospedale-territorio, non modifica il regime di riclassificazione dei farmaci.

- Ossigeno terapeutico

L'abolizione della nota, lascia inalterate le procedure di erogazione, che rimangono quelle fino ad oggi adottate.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(dr. Lorenzo Petrovich)



Referente: AlmaLisa Rivolta int. 3348